

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 aprile 2001

Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1 settembre 1998, ed in particolare l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato cercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali;

VISTA la direttiva 2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

RITENUTO di dover introdurre all'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, metodi di prova alternativi che non comportino l'impiego di animali per la sperimentazione di sostanze chimiche;

RITENUTO altresì necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

ATTUATA con ministeriale del 15 marzo 2001 la disposizione prevista dall'articolo 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

DECRETA

Art. 1.

1. I testi degli allegati I e II del presente decreto sono aggiunti all'allegato V, Parte B, del decreto ministeriale 28 aprile 1997;

Art. 2

1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato III del presente decreto sostituisce l'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1 ottobre 2001.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 123.

ALLEGATI

--> Per i rimanenti allegati da pag. 7 a pag. 425 <--
--> si fa riferimento al supporto cartaceo del <--
--> Suppl. Ord. n. 203 alla G.U. n. 172 del 26 luglio 2001 <--
4.12.2003 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

14:39:44

Stampa

Chiudi